



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 000383 del 12 NOV. 2014

Proposta n. 19471 del 11/11/2014

Oggetto:

Provvedimento di rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. in favore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" gestito dalla Società "GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009), con sede legale e operativa in Via dei Bevilacqua, 43 Roma.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

NAPPI NADIA

SPUNTCCHIA GIORGIO

G. SPUNTCCHIA

Il Direttore Regionale

E. DEGRASSI

Si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario

R. BOTTA

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Provvedimento di rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" gestito dalla Società "GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009), con sede legale e operativa in Via dei Bevilacqua, 43 Roma

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro..." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio... Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

private lucrative;

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali...

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso".

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii."
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 "Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1";

VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante "Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL1); "Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe" (ALL2);
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 recante "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0101 del 9 dicembre 2010 e ss.mm.ii. recante: "Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al DCA n. U0048/2009.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL.1). Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe" (ALL. 2);

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00054/2011 è stato fissato al 31/12/2011 il nuovo termine per l'attuazione delle disposizioni di cui al DCA n. U0101/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0425 del 19.12.2012 avente ad oggetto *"Ratifica intesa con i soggetti privati provvisoriamente accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 101/10"*

VISTI per quanto riguarda l'assistenza territoriale a persone non autosufficienti, anche anziane:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto *"Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale"* che, tra l'altro *"ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente *"Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi"*;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *"Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi"*;

CONSIDERATO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010:

- è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accredito definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private). Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accrediti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;
- è stato previsto che le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- è stato altresì previsto che per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO in particolare il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A. parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso:

- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A. parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A:

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel citato DPCA n.13/2011:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SDAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti."
- l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica dell'Azienda USL RMD, ha proceduto ai sopralluoghi che si sono conclusi il 05/08/2013, presso la sede della Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" gestita dalla Società "GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.";
- "Il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'Azienda USL RMD, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti, trasmettendola alla Direzione Regionale competente Prot. n. 72935 del 09/08/2013;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'Azienda USL RMD, acquisita al Prot. Regionale con n. 45728/11/16 del 23/10/2013, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Armonia Nuova", con sede in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, gestito dalla Società "GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.", con sede legale in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, relativamente all'attività di:

"TIPOLOGIA: Neuropsichiatria e RSA

Prestazioni in Regime residenziale e Semiresidenziale: 119 posti così suddivisi:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *STPIT (Strutture per Trattamenti Psichiatrici Intensivi territoriali): n. 30 p.l.*
- *SRTRI (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Intensivi): n. 10 p.l.*
- *SRTe (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Estensivi): n. 10 p.l.*
- *SRSR 24 h (Strutture Residenziali Socio Riabilitative a Elevata Intensità Assistenziale Socio-Sanitaria): n. 24 p.l.*
- *RSA organizzati in due nuclei da 10 p.l. in regime Mantenimento A: n. 40 p.l.*
- *DH per i Disturbi Comportamento Alimentare: n. 5 p.l.*

Così suddivisi all'interno della struttura:

Piano Terra:

- *n. 1 nucleo S.T.P.I.T. n. 14 p.l.*
- *Day Hospital n. 5*

Primo Piano:

- *n. 1 nucleo S.T.P.I.T. n. 16 p.l.*
- *n. 1 nucleo S.R.T.R.I. n. 10 p.l.*
- *n. 1 nucleo S.R.T.R.e n. 10 p.l.*
- *n. 1 nucleo S.R.S.R. n. 12 p.l.*

Piano Secondo:

- *n. 1 nucleo S.R.S.R. n. 12 p.l.*
- *RSA 2 nuclei da n. 20 p.l. (ciascuno)*

risulta in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii. e DCA n. 101/2010:

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Ministero della Sanità prot. n. 8/Roma/F/3525 del 31/03/1972 la Casa di Cura "Villa Armonia" sita in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, è stata autorizzata all'apertura ed al funzionamento per una capacità ricettiva di n. 70 posti letto "per malati nervosi tranquilli";
- con Decreto della Regione Lazio – Assessorato Sanità ed Igiene a firma del Medico Provinciale di Roma prot. n.8/Roma/V/12723 del 20/07/1978 la Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" sita in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, è stata autorizzata ad aumentare la capacità ricettiva da 70 a 100 posti letto per "malati nervosi tranquilli";
- con Deliberazione n. 825 del 11/07/2003 viene adottata la proposta di deliberazione con oggetto "Convenzione tra l'Azienda USL Roma D e la Casa di Cura Villa Armonia Nuova per la creazione di un'Area in cui realizzare specifici progetti didattici, scientifici, assistenziali da porre in essere anche in collaborazione con enti terzi";
- con Determinazione n. D118 del 21/01/2004 "Preso d'atto dell'accordo intercorso per la riconversione della casa di cura neuropsichiatrica Villa Armonia Nuova" la struttura si impegna ad avviare la seguente riconversione per un totale di 100 posti letto:

*"n. 17 posti letto nell'area clinica per la salute mentale per acuti
n. 33 posti letto nell'area clinica per la salute mentale per post-acuti
n. 30 posti letto nell'area clinica per le patologie di confine e doppia diagnosi
n. 20 posti residenza nelle RSA"*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

n. 20 posti residenza nelle RSA da autorizzare ex novo”;

- con DCA n. U00425 del 19/12/2012 è stato ratificato il verbale d'intesa sottoscritto in data 09/01/2012 per il completamento della riconversione della casa di cura neuropsichiatrica “Villa Armonia Nuova”, ai sensi del DCA n. U0101/2010, con la seguente riorganizzazione complessiva dei posti letto:

STPIT	SRTAII	SRTRe	SASR 24 h	SASR 12 h	Totale Posti letto
30	10	10	27	0	77
Nucleo di Assistenza Residenziale di Mantenimento (RSA)					
40 pp.rr.					

TENUTO CONTO che, con riferimento al processo di attuazione del DCA n. U00101/2010, sono stati forniti i seguenti chiarimenti ai Direttori Generali delle Asl del Lazio:

- nota prot. n. 25261/DB/08/14 del 04/02/2011 “Disposizioni UVM – Fase transitoria”;
- nota prot. n. 296877 GR/11/2014 del 22/05/2014 “Richiesta aggiornamento stato di attuazione del decreto n. 1010 del 2010”;
- nota prot. n. 322164 GR/11/14 del 04/06/2014 “Ulteriori chiarimenti in merito alla nota prot. n. 296877 GR/11/14 del 22.05.2014 ‘Richiesta aggiornamento stato di attuazione del decreto n. 101 del 2010’”;
- nota prot. n. 448285 del 04/08/2014 “DCA 101/2010 – ulteriori precisazioni”

VISTA la sopracitata nota regionale prot. 322164GR/11/14 del 04/06/2014, di riscontro alle richieste di chiarimento pervenute alla “Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria” da parte di alcune ASL, nella quale si specifica che nel dispositivo delle intese di riconversione sottoscritte dalle ex Case di Cura Neuropsichiatriche, le strutture hanno dato atto al punto fi di “essere a conoscenza che solo dal momento in cui verranno rilasciati i titoli di autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivi, potrà esercitare l'attività prevista dalla nuova configurazione, alle condizioni tariffarie previste dal DCA n. U0101 del 9 dicembre 2010 e s.s.m.i., previa assegnazione del relativo budget e stipulazione dell'accordo contrattuale”;

VISTO in particolare l'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”.

ATTESO che trattasi di nuova autorizzazione di attività rilasciata a seguito di accordo di riconversione di cui al DCA U0101/2010 e che pertanto è necessario rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo così come previsto dalla L.R. n.4/2003.

CONSIDERATO che nella fase transitoria di attuazione del predetto DCA n. U0101/2010, come disposto con nota regionale prot. n. 25261/DB/08/14 del 04/02/2011, gli accessi degli utenti sono stati effettuati “con le modalità autorizzative in atto” e sulla base della previgente normativa;

RITENUTO che la piena attuazione del DCA n. U0101/2010, anche in merito all'adeguamento dei

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

requisiti organizzativi, debba avvenire entro il termine massimo di sei mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo della struttura sanitaria denominata Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" di Roma, i competenti uffici regionali, nel prendere atto dell'attestato di conformità Prot. n. 45728/11/16 del 23/10/2013, hanno rilevato uno scostamento rispetto alla configurazione dei posti letti di cui all'intesa di riconversione sottoscritta in data 09/01/2012;

VISTA la nota prot. n. 436396 GR/11/16 del 12/08/2014 con cui i competenti uffici regionali hanno richiesto alla ASL Roma D chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

“1. *SRSR24h (strutture Residenziali Socio Riabilitative a Elevata Intensità Assistenziale Socio-Sanitaria): n. 24 p.l.*”

con uno scostamento rispetto a quanto previsto dall'intesa di riconversione sottoscritta: -3 p.l.

2. *RSA organizzata in due nuclei da 10 p.l. in Regime di Mantenimento A: n. 40 p.l.*

3. *DH per i Disturbi Comportamento Alimentare: n. 5 p.l.*”

contestualmente chiedendo l'inserimento nella piattaforma informatica SAASS di nuova attestazione di conformità, in sostituzione del precedente prot. n. 72935 del 09/08/2013.

VISTA la comunicazione prot. n. 89993 del 28/10/2014, acquisita al prot. regionale al n. 601388/11/16 del 30/10/2014, con cui il Direttore Generale della ASL Roma D trasmette il parere di conformità del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma D prot. n. 89559 del 27/10/2014, a modifica del precedente prot. n. 72935 del 09/08/2013.

PRESO ATTO che, sulla base della relazione esiti verifica prot. n. 89559 del 27/10/2014:

- la struttura denominata Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" di Roma risulta in possesso dei requisiti minimi per l'esercizio in autorizzazione ed i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO per la seguente attività sanitaria:

"TIPOLOGIA: Neuropsichiatrica e RSA

Prestazioni in Regime Residenziale e Semiresidenziale: 119 posti così suddivisi:

- *STPIT (Strutture per Trattamenti Psichiatrici Intensivi territoriali): n. 30 p.l.*
- *SRTRI (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Intensivi): n. 10 p.l.*
- *SRTE (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Estensivi): n. 10 p.l.*
- *SRSR 24 h (Strutture Residenziali Socio Riabilitative a Elevata Intensità Assistenziale Socio-Sanitaria): n. 24 p.l.*
- *RSA organizzati in due nuclei da 20 p.l. in regime Mantenimento A: n. 40 p.l.*
- con riferimento ai servizi a supporto dell'attività clinica: "Laboratorio Analisi e Servizio di Radiologia: le prestazioni sono eseguite da strutture esterne, con regolare atto di convenzione tra le due parti (service con Lab. Aurelia SRL)";
- con riferimento ai servizi generali e locali previsti dal DCA 8/2011: "servizio accettazione (piano terra); servizio mortuario (locale distaccato e indipendente); gestione farmaci e materiale sanitario (piano seminterrato), frigo emoteca (medicheria secondo piano); servizio religioso (piano terra)";

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- con riferimento ai servizi in appalto esterno: "Cucina, Lavanderie e noleggio biancheria, Disinfestazione";
- con riferimento alla dotazione di personale è espressamente dichiarato che "La struttura si impegna ad assumere le figure professionali carenti al momento del rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento e verrà ultimato il processo di riconversione. Allo stato attuale presenta congruità in proporzione al numero di posti letto, al numero degli utenti medi assistiti, all'orario di lavoro del personale";

CONSIDERATO inoltre che, relativamente ai 5 p.l. di Day Hospital per i Disturbi del Comportamento Alimentare:

- con Deliberazione n. 825 del 11/07/2003 viene preso atto della Convenzione tra l'Azienda ASL Roma D e la Casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Armonia Nuova" che prevedeva, all'art. 2 comma C l'istituzione di una "U.O. per i disturbi del comportamento alimentare e delle dipendenze patologiche, con dotazione di n. 5 posti letto di day - hospital, affidata alla responsabilità di un Dirigente Medico individuato dall'Azienda ASL Roma D";
- nel verbale d'intesa sottoscritto in data 09/01/2012 e ratificato con DCA n. U00425 del 19/12/2012 la Casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Armonia Nuova", si è impegnata a completare il processo di riconversione secondo quanto previsto nel DCA n. U00101/2010, con la seguente riorganizzazione complessiva dei posti letto:

STPIT	SATRI	SATRe	SASR 24 h	SASR 12 h	Totale Posti letto
30	10	10	27	0	77
Nucleo di Assistenza Residenziale di Mantenimento (RSA)					
40 pp.rr.					

- il DCA n. U00425/2012 ha tra l'altro previsto che, a seguito della successiva rivalutazione dei fabbisogni assistenziali per le seguenti tipologie assistenziali:
 - posti di residenzialità per i minori con disturbo psichico come previsto nel DCA 90/2010 e s.m.i.;
 - posti di residenzialità per le persone affette da disturbi del comportamento alimentare;
 - posti di residenzialità per persone internate in OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari)
 "per le esigenze assistenziali della Regione, potrebbero rendersi necessarie integrazioni e/o modifiche, ai setting assistenziali originariamente assegnati alle strutture di cui trattasi, fermo restando comunque il mantenimento della tipologia e il numero complessivo di posti in regime di residenzialità così come assegnati con il DCA 101/2010";
- con nota prot. n. 100631/GR/11/14 del 18/02/2014 l'Area Programmazione Rete Servizi Soggetti Deboli ha avviato una ricognizione di strutture/servizi dedicati al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nei diversi livelli di intervento assistenziale, al fine di effettuare una mappatura dei servizi territoriali che si occupano di tale tipologia;
- della risposta prot. n. 16078 del 20/02/2014 con la quale il direttore del DSM della ASL Roma D afferma che "questo DSM ha un Day Hospital per 5 posti in collaborazione con la Casa di Cura Villa Armonia Nuova, Via dei Bevilacqua Roma."
- con riferimento alla tipologia assistenziale "Residenzialità per le persone affette da disturbi del comportamento alimentare" è in corso di definizione la stima di fabbisogno assistenziale regionale;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- nella succitata relazione di verifica è dato leggere che "per quanto attiene gli attuali 5 posti di day hospital di cui al precedente parere prot. 72935 del 9/8/2013 si rinvia ai successivi provvedimenti ai sensi e per gli effetti del D.C.A. U00425 del 19 dicembre 2012";

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" con sede in Via dei Bevilacqua, 43 - 00165 (RM) e del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. alla Società "GES.C.A.S. Villa Armonia Nuova S.r.l. (P. IVA 01062361009)", con sede legale in Via dei Bevilacqua, 43 - 00165 (RM) che gestisce il predetto presidio, relativamente all'attività di:

- **STPIT** (Strutture per Trattamenti Psichiatrici Intensivi territoriali): n. 30 posti
- **SRTRI** (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Intensivi): n. 10 posti
- **SRTe** (Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative per Trattamenti Comunitari Estensivi): n. 10 posti
- **SRSR 24 h** (Strutture Residenziali Socio Riabilitative a Elevata Intensità Assistenziale Socio-Sanitaria): n. 24 posti
- **RSA** organizzata in due nuclei da 20 posti residenziali in regime Mantenimento A: n. 40 posti residenziali;

VISTA la L.R. n.30/1980 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 07/11/2014, della tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento regionale di cui trattasi per un importo di € 4.080,90;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- L. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, a conclusione del processo di riconversione ex DCA U0101/2010, in favore della struttura denominata Casa di Cura "Villa Armonia Nuova", gestita dalla Società "GES.C.A.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009), con sede legale e operativa in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, relativamente all'attività di:

STPIT	n. 30 posti così articolati:
	n. 1 nucleo da 14 posti piano terra
	n. 1 nucleo da 16 posti primo piano
SRTRI	n. 10 posti, primo piano
SRTe	n. 10 posti, primo piano
SRSR 24h	n. 24 posti così articolati:
	n. 1 nucleo da 12 posti primo piano

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

n. 1 nucleo da 12 posti secondo piano
RSA n. 40 posti residenziali così articolati
n. 2 nuclei da 20 posti residenziali secondo piano
Livello Assistenziale: Mantenimento A
per complessivi 74 posti di residenzialità psichiatrica e 40 posti di Residenza Sanitaria Assistenziale;

2. di prescrivere alla suddetta struttura di adeguare i requisiti minimi organizzativi di cui al DCA n. U0008/2011, par. 4.3., entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di effettuare la verifica del completamento del processo di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi di cui al DCA n. U0008/2011;
4. di rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti in favore della Società "GES.C.A.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009), con sede legale in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, in persona del legale rapp.te p.t. Paolo Rosati, nato a Roma il 22/07/1949, quale gestore della struttura denominata Casa di Cura "Villa Armonia Nuova" sita in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, per l'attività di:

STPIT n. 30 posti così articolati:
n. 1 nucleo da 14 posti piano terra
n. 1 nucleo da 16 posti primo piano

SRTRI n. 10 posti, primo piano

SRTe n. 10 posti, primo piano

SRSR 24H n. 24 posti così articolati:
n. 1 nucleo da 12 posti primo piano
n. 1 nucleo da 12 posti secondo piano

RSA n. 40 posti residenziali così articolati
n. 2 nuclei da 20 posti residenziali secondo piano
Livello Assistenziale: Mantenimento A

per complessivi 74 posti di residenzialità psichiatrica e 40 posti di Residenza Sanitaria Assistenziale;

5. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
6. di prendere atto che la Direzione Sanitaria della struttura risulta affidata al Dott. Maurizio Parisi, nato a Roma (RM) il 27/09/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 40212;
7. di prendere atto che l'Infermiere Dirigente della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è la Dott.ssa Gaia Izzì, nata a Roma il 03/12/1974, iscritto al Collegio IPASVI di Roma con

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

posizione n. 25672:

8. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: villaarmonianuova@pec.it, al legale rappresentante della Società "GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009) con sede legale in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, nonché alla ASL Roma D, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslromad.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".
9. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
10. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

